



Palermo 21 GIU. 2010

Regione Siciliana

PRESIDENZA
Ufficio Legislativo e Legale
Via Caltanissetta 2/e
90100 PALERMO

Risposta a nota prot.n.23937

Del 18 maggio 2010.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
Dipartimento Funzione Pubblica
Prot. 2010.0089678 - 22/08/2010 18 31
ME PRESIDENZA - UFFICIO LE

Pos. III Prot. N. 18211 /98.10.11



Oggetto: Personale statale comandato presso struttura commissariale: rimborso indennità di rischio.


Presidenza

Dipartimento della Protezione civile

Palermo

e p. c. **Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica**

Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale

Palermo

1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento regionale riferisce che in relazione agli eventi meteorologici avversi, che hanno colpito nell'ottobre 2005 le Province di Catania e Messina (e nel dicembre 2005 l'intero territorio regionale,) il Presidente del Consiglio ha dichiarato in data 17 febbraio 2006 lo stato di emergenza e ha poi emanato l'ordinanza n. 3515 del 20 aprile 2006, volta a fronteggiare gli eventi calamitosi nominando il Presidente della Regione quale Commissario delegato.

La suddetta ordinanza autorizza tra l'altro la costituzione di una struttura di supporto amministrativo e tecnico presso la quale è stato comandato a far data dal gennaio 2007 un dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La Struttura commissariale deve ora rimborsare al datore di lavoro il trattamento retributivo che il medesimo ha continuato ad erogare al proprio dipendente per il periodo di comando.

Poiché il competente Dipartimento del Ministero dell'Interno, ai fini del rimborso, ha inviato il prospetto delle competenze già liquidate includendovi, oltre allo stipendio, l'indennità di rischio, di cui all'art. 1 del D.P.R. Del 29/11/2007, codesto Dipartimento chiede se la struttura commissariale sia tenuta al pagamento di tale voce retributiva.



Regione Siciliana

2- Com'è noto ove una pubblica amministrazione dotata di autonomia sia tenuta a consentire l'utilizzazione di proprio personale da parte di un'altra a tale obbligo si accompagna il diritto al rimborso del trattamento fondamentale del relativo personale.

Il principio, sancito con adamantina chiarezza dall'art. 70, c. 12 del D.Lgs. 165 e di portata generalissima, coniuga l'interesse del dipendente a non subire ritardi nel pagamento delle competenze dovutegli con quello della p.a. che viene provvisoriamente privata della prestazione a favore di altro datore di lavoro.

Detta regola è riprodotta nell'art.133 del D.Lgs. n. 217 del 2005 ¹ che la estende per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad ogni ipotesi di comando e collocamento fuori ruolo anche se non obbligatoriamente disposti.

Ciò premesso, resta da verificare se il vigile del fuoco abbia diritto a percepire l' indennità di rischio anche nel periodo di utilizzazione da parte della struttura commissariale. Nel caso di accertata spettanza del relativo importo,infatti, poichè il relativo onere è a carico dell'Amministrazione di destinazione, non potrà che procedersi al rimborso.

Ora, nel ben noto presupposto della mancata incidenza del comando sullo status del dipendente il trattamento giuridico ed economico resta regolamentato alla stregua della disciplina propria dell'ente distaccante. Pertanto anche al dipendente cui il presente parere ha riguardo continua a spettare il trattamento erogato dall'ente di appartenenza secondo il proprio ordinamento.

L'indennità di rischio al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative ed al personale direttivo è corrisposta in base all'articolo 8 del D.P.R. n. 210 del 10/04/1984 stante che i successivi interventi ne hanno mantenuto la medesima natura giuridica, incrementandone solo la misura economica.

Poiché gli importi vengono attribuiti a seconda della qualifica di appartenenza si tratta di un assegno tabellare corrisposto per 13 mensilità e assoggettato alle stesse ritenute previdenziali dello stipendio.

Le suindicate caratteristiche inducono a riconoscere all'indennità natura di emolumento continuativo e fisso.

In ragione di ciò e considerata altresì la coerenza dell'utilizzazione dell'unità di personale con i compiti istituzionali del Corpo dei Vigili del Fuoco cui appartiene si ritiene di concludere per la spettanza dell'indennità di rischio, da rimborsare, quindi, all'Amministrazione statale che ha proceduto ad anticiparne la corresponsione.

¹ Il comma 3 recita: " Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione."



Regione Siciliana

3- Il presente parere viene inviato, per una dovuta conoscenza in considerazione delle competenze ascritte in materia, ed al fine di renderlo partecipe della problematica in discorso e delle soluzioni proposte, al Dipartimento regionale che legge per conoscenza.

4- Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dei pareri dell'Ufficio.

Dir.avv M.Valli 

VISTO Dir.Pos.avv P.Chiapparrone



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

